



Roma, 2 novembre 2006

## **Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

*Alla Confederazione Nazionale Artigianato  
Via Croce Rossa 56  
35129 Padova*

Prot. n. 25/I/0005516

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata da Confederazione Nazionale Artigianato di Padova in materia di assunzione lavoratori disoccupati, ai sensi della L. n. 407/1990, art. 8, comma 9.

La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Padova ha chiesto se, per l'accesso ai benefici contributivi ai fini dell'assunzione di disoccupati da 24 mesi, sia necessaria la certificazione del Centro per l'impiego che attesti lo status di disoccupazione e se per l'assunzione di soggetti inoccupati basti la sola dichiarazione dell'interessato.

Al riguardo, acquisito il parere dell'INPS, si rappresenta quanto segue.

Si premette che a norma della L. n. 407/1990, art. 8, comma 9, i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi possono fruire di una riduzione contributiva previdenziale ed assistenziale, per la quota a loro carico, pari al 50%, per un periodo di 36 mesi, semprechè le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi (circolare Inps n. 25 del 31 gennaio 1991). Qualora le assunzioni in oggetto siano eseguite da imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno o da imprese artigiane, i contributi non sono dovuti in alcuna misura, sempre per un periodo di 36 mesi. L'agevolazione contributiva opera anche nel caso in cui caso le assunzioni vengano effettuate con contratto a tempo parziale, purché a tempo indeterminato (circolare INPS n. 121/1993).

Diventa elemento rilevante, a tal proposito, la verifica dello stato di disoccupazione del lavoratore, alla luce delle più recenti modifiche legislative in materia.

L'art. 1 del D.Lgs. n. 297/2002 definisce “*stato di disoccupazione*” la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i Servizi competenti. Tale disponibilità deve essere formalizzata attraverso un'apposita dichiarazione che il lavoratore interessato deve presentare al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trova domiciliato, ai sensi dell'art. 3 del menzionato decreto. Del resto, lo status di disoccupato rientra tra le condizioni legali per le quali è possibile utilizzare lo strumento dell'autocertificazione attraverso la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, ai sensi del DPR n. 455/2000.

Occorre, in primo luogo osservare che, in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni nella seduta del 10 dicembre 2003, è stato stabilito che mantengono lo stato di disoccupazione anche i soggetti che percepiscono nell'anno solare un reddito da lavoro non superiore a quello escluso da imposizione sulla base dei parametri fissati dalle vigenti norme fiscali. La perdita o il mantenimento dello status di disoccupato è legato a diversi fattori. La perdita può avvenire a causa di un ingiustificato rifiuto di offerte di lavoro, di formazione o di orientamento o quando vengono superati i limiti di reddito da lavoro previsti dalle disposizioni vigenti. L'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata non superiore a 8 mesi (4 mesi se si tratta di giovani fino a 25 anni o 29 se laureati) comporta, invece, la sua sospensione.

Le norme affidano alle Regioni il compito di definire gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei Servizi competenti. Il D.Lgs. n. 297/2002 non ha modificato, pertanto, le competenze dei Centri per l'impiego, ai quali continua a spettare, quindi, il controllo dell'effettiva permanenza del soggetto interessato in tale “status”. A rafforzare il ruolo dei Centri sulla questione in oggetto, il D.Lgs. n. 276/2003, all'art. 8, comma 3 dispone che per le informazioni che fanno riferimento a dati amministrativi in possesso dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla presenza in capo al lavoratore di particolari benefici contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella scheda anagrafico-professionale prevista dal D.Lgs. n. n. 297/2002, hanno valore certificativo delle stesse.

L'Inps, con la circolare n. 117/2003, seguita dalla circolare n. 51/2004 ha richiamato le condizioni per ottenere i benefici contributivi in argomento dopo l'entrata in vigore della riforma del collocamento, ribadendo che, in materia di accesso alle agevolazioni contributive previste dall'art. 8, comma 9 della L. n. 407/990 - relative all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati - è utile la dichiarazione di responsabilità prodotta dal lavoratore al competente Centro per l'impiego, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 297/2002, **corredata dall'attestazione di permanenza del soggetto interessato nello stato di disoccupazione da parte del citato Centro.** Tale condizione può essere estesa anche ai soggetti

inoccupati (iscritti, prima delle modifiche normative, nella prima classe del collocamento di cui all'abrogato articolo 10 della L. n. 56/1987), ferme restando anche per loro l'attestazione da parte dei Centri per l'impiego della sussistenza dello stato di inoccupazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(f.to Mario Notaro)

**PP**

TB